



22978/14

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 03/04/2014

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO ROMIS
Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA
Dott. GIUSEPPE GRASSO
Dott. EMILIO IANNELLO
Dott. EUGENIA SERRAO

SENTENZA
N. 663/2014
REGISTRO GENERALE
N. 47386/2013
- Rel. Presidente -
- Consigliere -
- Consigliere -
- Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

GM N. IL 13/07/1962

avverso la sentenza n. 923/2011 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
12/06/2013

visti gli atti, la sentenza e il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/04/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. VINCENZO ROMIS

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

il rispetto del D. 13/07/1962;

(Handwritten flourish)

(Handwritten mark)

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv.

RITENUTO IN FATTO

1. GM veniva condannato dal Tribunale di Pordenone per violazione dell'art.189, primo, sesto e settimo comma, del codice della strada, nonché per il reato di guida in stato di ebbrezza, in relazione a fatto avvenuto in data 1 novembre 2006.

Secondo l'ipotesi accusatoria l'auto condotta dall'imputato aveva tamponato un ciclista - il quale aveva riportato lesioni personali - ed il G aveva proseguito la marcia omettendo di fermarsi e di prestare soccorso al ciclista investito.

2. A seguito di rituale gravame dell'imputato e del Procuratore Generale territorialmente competente, la Corte d'Appello di Trieste confermava l'affermazione di colpevolezza dell'imputato in relazione ai reati di cui all'art. 189 del codice della strada e pronunciava declaratoria di proscioglimento in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza con la formula perché il fatto non è previsto come reato, trattandosi di accertamento eseguito in base ai dati sintomatici e non potendo attribuirsi rilievo all'esito dell'alcoltest perché eseguito a distanza di circa tre ore dall'incidente e non potendo quindi escludersi che il G avesse assunto bevande alcoliche dopo l'incidente: di tal che, ad avviso della Corte di merito, nella concreta fattispecie, per il *favor rei*, doveva ritenersi configurabile l'ipotesi (illecito amministrativo) di cui alla fascia a) del secondo comma dell'art. 186 c.d.s., secondo la formulazione entrata poi in vigore con la novella del 2007 (successiva al fatto commesso dal G). In accoglimento dell'appello del P.G. - il quale aveva censurato la sentenza di primo grado laddove la durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida del G era stata determinata con l'applicazione di una sorta di continuazione senza procedere al cumulo materiale - la Corte stessa rideterminava la durata di detta sospensione in complessivi anni due e mesi sei, cumulando la sospensione prevista dall'art. 189, comma sesto, del codice della strada, con quella prevista dal settimo comma dello stesso articolo. Quanto alla ritenuta colpevolezza dell'imputato per le violazioni dell'art. 189 del codice della strada, i giudici di seconda istanza osservavano in particolare che: a) la tesi difensiva, secondo cui il G non sarebbe rimasto coinvolto nell'incidente, risultava smentita dagli accertamenti svolti dagli investigatori nell'immediatezza del fatto, dalla natura ed entità dei danni riportati dalla auto del G e dal velocipede, del tutto compatibili con il tamponamento del ciclista ad opera dell'auto del G , nonché dalla successione cronologica degli eventi; b) sul luogo dell'incidente era stata rinvenuta dai verbalizzanti una griglia in plastica riconducibile all'auto del G , che, all'atto della verifica, era risultata priva della mascherina della presa d'aria; c) la griglia di plastica, rinvenuta sul luogo del sinistro, combaciava perfettamente con la presa d'aria infranta del veicolo del G ; d) il parabrezza dell'auto era apparso "scoppiato", a riprova della violenza dell'impatto; e) il titolare di una birreria - presso la quale il G si era portato chiedendo anche una birra - avendo visto il G camminare barcollando ed avendo notato l'auto parcheggiata che presentava evidenti danni, aveva

provveduto ad avvisare la Polizia Stradale che si era quindi portata sul posto dando inizio alle indagini.

3. Ricorre per cassazione il G , con atto sottoscritto dal difensore e caratterizzato da diffuse argomentazioni, riproponendo la tesi dell'estraneità all'incidente nel quale era stato coinvolto il ciclista; si prospetta vizio di motivazione nella valutazione dell'acquisito compendio probatorio che, ad avviso del ricorrente, non sarebbe idoneo a legittimare una sentenza di condanna "al di là di ogni ragionevole dubbio"; il ricorrente si duole anche della durata della sospensione della patente di guida sostenendo che avrebbe errato la Corte distrettuale ad applicare la sanzione amministrativa con il criterio del cumulo materiale, ed osservando che, a suo dire, la durata della sospensione della patente di guida sarebbe stata determinata in maniera sproporzionata rispetto alla pena inflitta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni di seguito indicate.

2. Le censure dedotte in punto di ritenuta colpevolezza tendono per lo più ad una rivalutazione delle risultanze probatorie, e presentano quindi profili ai limiti della inammissibilità. Deve ancora una volta ribadirsi, anche in questa circostanza, in via di principio, che le doglianze relative ad asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione fattuale dell'episodio e dell'attribuzione dello stesso alla persona dell'imputato non sono proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta come nella specie, da un percorso motivazionale che risulti comunque esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata; le argomentazioni (prevalentemente di merito) svolte dal ricorrente non valgono a scalfire la motivazione fornita dalla Corte d'Appello, sopra ricordata e da intendersi qui richiamata onde evitare superflue ripetizioni, in punto di responsabilità; ed invero la Corte distrettuale non ha mancato di richiamare espressamente gli elementi acquisiti a carico dell'imputato, con particolare riferimento all'esito degli accertamenti eseguiti dai verbalizzanti, alle foto acquisite, alla deposizione dei testi, non mancando di vagliare anche le osservazioni del consulente tecnico dell'imputato, ritenendole non condivisibili nella parte in cui il consulente stesso aveva prospettato che un tamponamento tra l'auto del G ed il velocipede, data la violenza dell'impatto, avrebbe dovuto causare la morte del ciclista: ha sottolineato al riguardo la Corte d'Appello che a tale conclusione il consulente tecnico dell'imputato era pervenuto muovendo dal presupposto dell'investimento diretto del corpo del ciclista, mentre l'auto aveva invece urtato (nel primo e più violento impatto) la struttura

metallica - e dunque rigida - della bicicletta, risultata infatti vistosamente deformata nella parte posteriore.

In punto di violazione dell'obbligo di fermarsi, mette conto sottolineare che secondo il più recente ed ormai consolidato, nonché assolutamente condivisibile, indirizzo interpretativo di questa Corte, "in tema di circolazione stradale, l'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 189 comma sesto del codice della strada (punito solo a titolo di dolo) ricorre quando l'utente della strada, al verificarsi di un incidente - idoneo a recar danno alle persone e riconducibile al proprio comportamento - ometta di fermarsi per prestare eventuale soccorso, non necessario per contro essendo che il soggetto agente abbia in concreto constatato il danno provocato alla vittima" (in termini, "ex plurimis", Sez. 4, Sentenza n. 7615 del 10/11/2004 Ud. - dep. 01/03/2005 - Rv. 230816, Imp. Verginella). Ai fini della configurabilità del reato di "fuga", quanto all'elemento psicologico, pur essendo richiesto il dolo, la consapevolezza che la persona coinvolta nell'incidente ha bisogno di soccorso può sussistere anche sotto il profilo del dolo eventuale, che si configura normalmente in relazione all'elemento volitivo, ma che può attenersi anche all'elemento intellettuale, quando l'agente consapevolmente rifiuti di accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato, accettandone per ciò stesso l'esistenza" (in termini, "ex plurimis", Sez. 4, n. 34134 del 13/07/2007 - dep. 06/09/2007 - Rv. 237239, Imp. Agostinone; conf.: Sez. 4 n. 21445 del 10/04/2006 - dep. 21/06/2006 - Rv. 234570, Imp. Marangoni; Sez. 4, Sentenza n. 8103 del 10/01/2003 - dep. 19/02/2003 - Rv. 223966, Imp. Fariello). Nella concreta fattispecie, il contatto violento con un velocipede - veicolo che comporta, come è noto, instabilità e precarietà di equilibrio per il conducente - imponeva l'obbligo della fermata posto che il G si era ben reso conto dell'incidente riconducibile alla sua condotta. Orbene, nel reato di fuga previsto dall'art. 189, comma 6, cod. strad., l'accertamento dell'elemento psicologico va compiuto in relazione al momento in cui l'agente pone in essere la condotta e, quindi, alle circostanze concretamente rappresentate e percepite a quel momento, che siano univocamente indicative di un incidente ricollegabile al proprio comportamento ed idoneo ad arrecare danno alle persone, dovendo riservare ad un successivo momento il definitivo accertamento delle effettive conseguenze del sinistro. E giova evidenziare, altresì, che il dovere di fermarsi sul posto dell'incidente deve durare per tutto il tempo necessario all'espletamento delle prime indagini rivolte ai fini dell'identificazione del conducente stesso e del veicolo condotto, perché, ove si ritenesse che la durata della prescritta fermata possa essere anche talmente breve da non consentire né l'identificazione del conducente, né quella del veicolo, né lo svolgimento di un qualsiasi accertamento sulle modalità dell'incidente e sulle responsabilità nella causazione del medesimo, la norma stessa sarebbe priva di ratio e di una qualsiasi utilità pratica (cfr., "ex plurimis", Sez. 4, n. 20235 del 25/01/2006 Ud. - dep. 14/06/2006 - Imputato: Mischiatti).

Conclusivamente, nel caso in esame, dal complesso motivazionale della sentenza impugnata si rileva che: a) il ricorrente aveva percepito l'incidente; b) egli era consapevole che

h

hrou)

l'incidente stesso era riconducibile al suo comportamento e concretamente idoneo a produrre eventi lesivi. Ricorreva, quindi, l'elemento psicologico quantomeno nella forma del dolo eventuale attestato dal rifiuto del ricorrente, per effetto del suo allontanamento, di accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali la condotta costituiva reato. Il convincimento così espresso dai giudici di merito, in quanto frutto di una valutazione delle risultanze acquisite - di cui è stato dato conto in maniera adeguata, coerente e corretta - sfugge al sindacato di legittimità.

3. Per quel che riguarda la durata della sospensione della patente di guida, le doglianze del ricorrente sono parimenti infondate.

3.1. In primo luogo, deve osservarsi che la Corte distrettuale, accogliendo l'appello del Procuratore Generale sul punto, ha determinato la durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per le due violazioni contestate al G applicando il criterio del cumulo, nel rispetto del consolidato indirizzo interpretativo affermatosi nella giurisprudenza di legittimità secondo cui non è consentita in materia la "continuazione": <<In tema di circolazione stradale, nel caso di pluralità di reati ai quali debba applicarsi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, il giudice penale, non solo non può contenere la durata della detta sanzione al di sotto dei minimi di legge previsti per ciascun addebito, ma deve, altresì, cumulare i vari periodi previsti per ciascun reato, così da determinare poi definitivamente la durata della sospensione della patente di guida>> (in termini, Sez. 4, n. 17759 del 06/03/2012 Ud. - dep. 10/05/2012 - Rv. 253503; conf., "ex plurimis": Sez. 3, n. 42993 del 13/10/2010 Cc. - dep. 03/12/2010 - Rv. 248667; Sez. IV, 3 giugno 2003, RV 229097).

3.2. In secondo luogo, al G - con riferimento alla normativa vigente al momento del fatto - è stato irrogato il minimo del periodo di sospensione previsto per ciascuna delle due violazioni, con conseguente cumulo pari al minimo editale, e cioè complessivamente due anni e sei mesi (un anno per la violazione del sesto comma dell'art. 189 c.d.s. ed un anno e sei mesi per quella di cui al settimo comma dello stesso articolo).

4. Al rigetto del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.


P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Roma, 3 aprile 2014.

Il Presidente estensore

(Vincenzo Romis)



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

- 3 GIU. 2014



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Giulio Maria TIBERIO